



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio D'Amore, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. ...del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2021, promossa

da

TULLIO (C.F.:),

rappresentato e difeso dall'avv. M. C. in forza di procura allegata all'atto di citazione;

- attore opponente -

contro

PENELOPE (C.F.:),

rappresentata e difesa dagli avv.ti L. B. M. e C. A. in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

- convenuta opposta -

In punto: opposizione a decreto ingiuntivo;

Conclusioni delle parti: come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che la presente sentenza viene redatta senza “la concisa esposizione dello svolgimento del processo” e con motivazione consistente nella “succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della

decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”, così come previsto dagli artt. 132, comma 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli artt. 45, comma 17, e 52, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69;

considerato che per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza ai sensi delle norme citate, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006);

richiamata la pronuncia della Suprema Corte (S.U. 642/2015), secondo la quale nel processo civile non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;

richiamato il contenuto dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione e risposta nonché quello delle ulteriori memorie depositate dalle parti e considerate le risultanze dell'istruttoria orale espletata, il giudice osserva quanto segue.

Con decreto ingiuntivo n. 2338/2021, emesso in data 21.7.2021 su ricorso di PENELOPE, il Tribunale di Verona ha ingiunto a TULLIO di pagare alla ricorrente la complessiva somma di euro 15.889,35, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a saldo di quanto asseritamente dovuto, in forza dell'ordinanza presidenziale emessa in data 6.6.2018 nel procedimento di divorzio pendente tra le parti, a titolo di spese accessorie di baby-sitting della figlia OLIMPIA (comprehensive di emolumenti mensili, contributi previdenziali e spese del commercialista per la gestione del contratto) relative al mese di giugno 2018 e al periodo dicembre 2018 - giugno 2021 nonché a titolo di spese scolastiche relative al periodo settembre 2018 - giugno 2021.

Avverso tale decreto ha proposto tempestiva opposizione TULLIO, eccependo, in particolare: i) l'inesistenza di un preventivo accordo tra la parti sulle



spese di baby-sitting, così come previsto dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona del 7.3.2014, richiamato nell'ordinanza presidenziale del 6.6.2018; ii) l'eccessività delle relative spese, tenuto conto delle effettive esigenze della figlia OLIMPIA, degli impegni lavorativi della madre PENELOPE e dei tempi di visita di esso opponente con la figlia; iii) la non debenza delle spese relative alle competenze del consulente del lavoro, in parte già pagate, e delle spese per la mensa scolastica, da ritenersi già ricomprese nell'assegno mensile corrisposto per il mantenimento della minore.

Nel costituirsi in giudizio, PENELOPE ha contestato la fondatezza della opposizione, chiedendone il rigetto. In particolare, la convenuta opposta ha allegato l'esistenza di un preventivo accordo tra le parti in ordine alla spesa per baby-sitting, poiché in costanza di matrimonio i coniugi avevano sempre fatto ricorso all'ausilio di una baby-sitter, ed ha giustificato i relativi esborsi in considerazione dell'aumento dei propri orari di lavoro a causa della pandemia (con turni di precettazione in area Covid), della distanza tra la propria abitazione ed il luogo di lavoro (Verona, Legnago e San Bonifacio) e delle esigenze straordinarie della figlia (malattia e didattica a distanza durante la pandemia).

Tanto premesso, va anzitutto osservato che, in base al principio enunciato da S.U. 13533/2001, il creditore che agisca per l'adempimento deve provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendosi limitare all'allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre una volta che il creditore abbia assolto l'onere della prova a suo carico, il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.

Anche la particolare inversione dell'onere processuale dei ruoli delle parti che si verifica nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non comporta inversione dell'onere della prova e dunque non vale ad esonerare colui che fa valere un proprio diritto dalla dimostrazione dei fatti che ne costituiscono il fondamento. Pertanto, nel giudizio a cognizione piena instaurato a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo grava sul convenuto opposto, ai sensi dell'art 2967 c.c., l'onere di fornire la prova degli elementi costitutivi della propria pretesa creditoria poiché l'onere probatorio non è modificato dalla natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale il convenuto opposto, formalmente convenuto, è attore in senso sostanziale.

Nel Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona, richiamato nei provvedimenti provvisori ed urgenti emessi nel procedimento di divorzio n. .../2018 R.G. promosso dalle parti ed ora definito con sentenza del Tribunale di Verona n. .../2021



depositata in data 4.11.2021, le spese di baby-sitting rientrano tra le spese accessorie nell'interesse del minore per il quale è richiesto il preventivo accordo tra i genitori (che evidentemente non può essere limitato all'an ma deve avere ad oggetto anche alla misura del ricorso all'ausilio di una baby-sitter, dal momento che l'entità della relativa spesa varia apprezzabilmente in funzione delle ore di lavoro).

La convenuta sostiene l'esistenza di un preventivo accordo tra le parti ma non ha fornito né offerto la relativa prova, né essa può desumersi dal fatto che in costanza di vita coniugale i coniugi si avvalessero dell'ausilio di una baby-sitter (circostanza non contestata dall'opponente). Anche la teste BERENICE, assunta come baby-sitter dalla convenuta, non è stata in grado di confermare l'esistenza di uno specifico accordo tra le parti, essendosi limitata a dichiarare al riguardo che "per quanto a mia conoscenza c'è sempre stata una babysitter. Nulla so circa un accordo in tale senso".

La mancanza di un accordo tra le parti non è comunque radicalmente ostativa all'accoglimento della richiesta di rimborso pro quota delle spese straordinarie o accessorie anticipate da un genitore nell'interesse del minore ove il rifiuto dell'altro genitore appaia in concreto ingiustificato.

La giurisprudenza di legittimità è costante, infatti, nell'affermare che nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità derivante ai figli e della sostenibilità della spesa stessa, rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. 2059/2021; Cass. 2127/2016; Cass.16175/2015).

Al fine accertare il diritto della convenuta opposta al rimborso pro quota delle spese di baby-sitting occorre, pertanto, avere riguardo alle specifiche esigenze della minore alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, con particolare riferimento all'orario scolastico, agli orari di lavoro del genitore affidatario o prevalente collocatario e ai tempi di visita con l'altro genitore, con la precisazione che il rimborso delle spese di baby-sitting va limitato a quelle necessarie in ragione degli orari di lavoro del genitore prevalente collocatario del minore

Preliminarmente va osservato che le contestazioni dell'opponente in ordine alla paga oraria e alle indennità accessorie delle baby-sitter assunte in sostituzione di quelle precedenti sono infondate poiché le stesse appaiono del tutto ragionevoli e commisurate alla natura dell'attività svolta.

Ciò posto, dalle pacifiche allegazioni delle parti risulta che la minore OLIMPIA



frequenta l'Istituto ***** di Verona dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16.00, è impegnata in attività extrascolastiche (lezioni di danza due volte alla settimana ed equitazione il sabato) e frequenta gli incontri psicologici predisposti dal Servizio di NPIEE, come previsto dalla sentenza di divorzio. Durante la settimana trascorre con il padre il mercoledì pomeriggio dalle ore 16,00, quando il padre la riprende da scuola, fino alle ore 20.00, quando la riporta a casa, e il giovedì pomeriggio dalle ore 17.30, quando la preleva da casa, fino alle 19.00, quando ve la riporta.

PENELOPE è medico chirurgo e svolge la propria attività presso l'Ospedale di San Bonifacio, l'Inail di Legnago e il Distretto 1 della AUSL di Verona. Dalla documentazione prodotta (prospetti turni e timbrature) risulta che la stessa lavora secondo un calendario settimanale di turni regolare, ed in particolare il lunedì mattina (fino alle 14.00 circa), il martedì per l'intera giornata (fino alle 20.00 circa), il mercoledì mattina (fino alle 14.00 circa), il giovedì mattina (fino alle 15.00 circa) e il venerdì per l'intera giornata (fino alle 19.00 circa).

La teste BERENICE ha confermato che nel periodo di cui è causa la convenuta lavorava anche il mercoledì e giovedì pomeriggio, verosimilmente presso il proprio studio privato (circostanza avvalorata dalla documentazione prodotta, dalla quale risulta che il mercoledì e giovedì pomeriggio la convenuta non effettuava turni presso strutture pubbliche), ed ha riferito che nella maggior parte dei casi il mercoledì e giovedì pomeriggio era lei ad attendere il rientro della minore a casa ("io sapevo che il mercoledì e il giovedì pomeriggio dovevo sempre andare a casa a prendere OLIMPIA; è capitato che la dott.ssa PENELOPE si liberasse prima e mi chiamasse per dirmi che avrebbe provveduto lei a ricevere la bambina").

La convenuta sostiene, inoltre, che nel periodo oggetto di causa avrebbe svolto, oltre ai turni normalmente previsti, attività in plus orario per il protrarsi degli interventi in sala operatoria e turni aggiuntivi di precettazione in area Covid.

Il teste PARIDE, medico chirurgo presso l'Ospedale di San Bonifacio ed incaricato dell'organizzazione dei turni di lavoro dei medici, ha confermato tale ultima circostanza affermando, in generale, che "con riferimento al periodo autunno/inverno 2020, l'integrazione di orari ha riguardato sia l'aumento dei turni nel medesimo giorno (aggiunta di un turno dopo la fine di quello ordinario) sia di giorni lavorativi presso l'Ospedale Fracastoro, e precisamente il sabato (...) e mediamente uno/due sabati al mese".

Dalla documentazione prodotta (doc. 2 di parte convenuta), e segnatamente dalle autorizzazioni relative allo svolgimento di "Attività in plus orario", risulta tuttavia



che tale attività ulteriore rispetto all'orario di lavoro pianificato mensilmente si è esaurita in un numero di ore limitato.

Alla luce di quanto precede ed avuto riguardo alle esigenze e agli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, agli impegni lavorativi della madre e al verosimile tempo di percorrenza dal posto di lavoro di quest'ultima alla sua abitazione, al tempo trascorso dalla minore con il padre, durante il periodo scolastico (da settembre a giugno) appare giustificato il ricorso all'ausilio della baby-sitter: tutte le mattine da lunedì a venerdì per accompagnare la minore a scuola, con un impegno quotidiano di circa un'ora (dalle 7:00 alle 8:00), per complessive 5 ore, il martedì pomeriggio per circa 5 ore (dall'uscita da scuola alle 16.00 fino al rientro a casa della madre tra le 20.00 e le 21:00), il giovedì pomeriggio da 2 a 5 ore (dall'uscita da scuola alle 16.00 fino a quando il padre andava a prendere la figlia alle 17.30 o fino al rientro a casa della madre tra le 20.00 e le 21.00) ed il venerdì pomeriggio per circa 5 ore (dall'uscita da scuola alle 16.00 fino al rientro a casa della madre tra le 20.00 e le 21:00), per circa 20 ore settimanali.

Considerando inoltre le attività in plus orario svolte dalla convenuta e le presumibili assenze da scuola della minore per malattia, appare ragionevole il ricorso all'ausilio della baby-sitter per complessive 90 ore mensili.

Diversamente, durante il periodo extrascolastico (luglio e agosto), in cui (salvi periodi di ferie della madre o di permanenza della minore presso il padre) è necessario provvedere all'accudimento della minore durante l'intero orario lavorativo della madre, appare ragionevole il ricorso all'ausilio della baby-sitter fino ad un massimo di circa 45 ore settimanali, pari a 180 ore mensili, sicché gli esborsi sostenuti dalla convenuta durante tali periodi appaiono interamente giustificati.

Quanto invece al periodo della pandemia da Covid, e segnatamente al periodo da marzo a giugno 2020 (cioè dal primo lockdown fino alla fine dell'anno scolastico), è noto che tutti gli istituti scolastici sono rimasti chiusi, sospendendo ogni attività scolastica in presenza, e successivamente hanno attivato la didattica a distanza, con la conseguente necessità di provvedere all'accudimento della minore durante l'intero orario lavorativo della madre. La baby sitter BERENICE, assunta come teste, ha confermato, infatti, di aver seguito la minore nello svolgimento della didattica a distanza nel 2020, dalla fine delle vacanze di Carnevale fino al termine delle lezioni. In conseguenza di ciò gli esborsi sostenuti dalla convenuta durante tale periodo appaiono interamente giustificati.

La teste BERENICE ha riferito altresì di aver seguito la minore nello



svolgimento della didattica a distanza anche nel corso dell'anno scolastico 2020/21 nei periodi disposti dalla scuola o a livello nazionale ma tale affermazione risulta oltremodo generica in quanto fa riferimento a periodi non meglio precisati e non può pertanto essere valorizzata ai fini della decisione.

Ciò posto, dalle buste paga prodotte (docc. 10, 12, 14 di parte attrice) risulta: • che nel periodo scolastico dicembre 2018 - giugno 2019 la convenuta ha fatto ricorso all'ausilio della baby sitter per totali 757 ore (pari in media a circa 108 ore mensili), con un esborso complessivo di euro 8.570,00.

• che nel periodo scolastico settembre 2019 - febbraio 2020 la convenuta ha fatto ricorso all'ausilio della baby sitter per totali 605 ore (pari in media a circa 101 ore mensili), con un esborso complessivo di euro 7.750,00.

• che nel periodo scolastico settembre 2020 - giugno 2021 la convenuta ha fatto ricorso all'ausilio della baby sitter per totali 1.309 ore (pari in media a circa 131 ore mensili) ed un esborso complessivo di euro 12.214,00.

Poiché in tali periodi le ore di impiego della babysitter eccedono la misura ritenuta congrua di 90 ore mensili, la somma che la convenuta ha diritto di ripetere pro quota dall'opponente va proporzionalmente ridotta ad euro 7.141,00 per il periodo dicembre 2018 - giugno 2019, ad euro 6.905,00 periodo settembre 2019 - febbraio 2020 e ad euro 8.391,00 per il periodo settembre 2020 - giugno 2021.

In definitiva, alla luce di quanto precede devono ritenersi giustificati e ripetibili pro quota i seguenti esborsi

giugno 2018	euro 864,43
dicembre 2018 - giugno 2019:	euro 7.141,00
luglio 2019 - agosto 2019:	euro 809,00
settembre 2019 - febbraio 2020:	euro 6.905,00
marzo 2020 - giugno 2020:	euro 7.568,00
luglio 2020 - agosto 2020	euro 2.562,00
settembre 2020 - giugno 2021:	euro 8.391,00
per un totale di euro	34.240,43

La quota (75%) a carico dell'opponente ammonta dunque ad euro 25.680,32. Poiché nel ricorso per ingiunzione di dà atto del pagamento della complessiva somma di euro 16.379,90, residua la somma di euro 9.300,42

Analogamente, anche l'importo di euro 4.388,78 pagato a titolo di contributi per la baby-sitter (ad eccezione di quanto pagato a gennaio e aprile 2020, avendo l'opponente ha già provveduto a rimborsare quanto richiesto) va equitativamente



ridotto del 20% ad euro 3.511,02. Conseguentemente la quota (75%) a carico dell'opponente è pari ad euro 2.633,26. Al netto della somma già pagata di euro 1.932,22 residua dunque la somma di euro 701,04.

Quanto alle spese relative alle competenze del consulente del lavoro per la gestione del contratto della baby-sitter relative al IV trimestre 2019, è circostanza non contestata che a seguito della corretta rideterminazione degli importi da parte dello Studio C. P. (doc. 15 parte attrice) l'opponente ha provveduto al pagamento della somma da esso dovuta di euro 51,39. Quanto invece alle competenze relative al II trimestre 2020 (doc. 16 di parte attrice), parzialmente rimborsate dall'opponente, va osservato che, a fronte della specifica contestazione relativa all'importo di euro 54.00 per l'elaborazione di "N. 2 Dichiarazioni sostitutive", la convenuta opposta, sulla quale grava l'onere di dimostrare il proprio diritto al rimborso pro quota, non ha adeguatamente chiarito la natura e la pertinenza di tale esborso. Nulla è dovuto pertanto dall'opponente a titolo di competenze del consulente del lavoro.

Quanto infine alle spese scolastiche, l'opponente ha documentato di aver provveduto al rimborso della quota a suo carico delle rette scolastiche con scadenza 5.9.2018 e 24.6.2020 (doc. 17 di parte attrice).

A partire da marzo 2021 lo stesso ha giustificato il rimborso della minor somma di euro 174,75 affermando di aver detratto dall'importo della retta mensile (euro 300,00) quello della mensa scolastica (euro 67,00), a suo avviso non rimborsabile quale spesa accessoria in quanto già ricompresa nel mantenimento ordinario, e di aver calcolato la quota a suo carico sul residuo importo della retta.

Al riguardo va osservato che, nel silenzio del Protocollo richiamato nell'ordinanza presidenziale, il costo della mensa scolastica stesse deve ritenersi già ricompreso nell'assegno posto a carico dell'opponente a titolo di mantenimento ordinario della figlia. La mensa scolastica non riveste, infatti, alcuna connotazione straordinaria, essendo solo una modalità sostitutiva della voce "vitto" domestico, già compresa nell'assegno mensile di mantenimento del figlio, ed è pertanto inclusa nell'assegno di mantenimento ordinario (in tal senso Corte d'Appello Ancona 2.10.2020; Tribunale Milano, 27.11.2013). Nulla è pertanto dovuto dall'opponente a tale titolo.

In conseguenza di quanto precede, il decreto ingiuntivo n. 2338/2021 va revocato e, in accoglimento solo parziale delle domanda della convenuta opposta, TULLIO va condannato a pagare a PENELOPE la complessiva



somma di euro 10.001,46 oltre interessi legali dal deposito del ricorso per ingiunzione (20.7.2021).

La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione per un terzo delle spese di lite, che per i restanti due terzi vanno poste a carico dell'opponente in ragione della sua prevalente soccombenza e sono liquidate ai sensi del d.m. 55/2014 - in base alla natura e al valore della controversia (determinato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice), all'attività prestata, al numero, all'importanza e alla complessità delle questioni trattate - in complessivi euro 3.200,00 oltre accessori come per legge.

P. Q. M.

Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza disattese o assorbite, così provvede:

- a) revoca il decreto ingiuntivo n. 2338/2021 emesso dal Tribunale di Verona in data 21.7.2021;
- b) condanna TULLIO a pagare a PENELOPE la somma di euro 10.001,46 oltre interessi legali dal 20.7.2021;
- c) rigetta le ulteriori domande proposte da PENELOPE nei confronti di TULLIO;
- d) dichiara compensate per un terzo le spese di lite e condanna TULLIO A rifondere a PENELOPE i restanti due terzi, che liquida in euro 97,00 per esborsi ed in euro 3.200,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.p.a. ed IVA (se dovuta) come per legge.

Così deciso in Verona, il 12.4.2024

Il Giudice
(*dott. Fabio D'Amore*)